

Le Sezioni Unite si pronunciano sull'appropriazione di denaro da parte di un impiegato di Poste Italiane. Nota a Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2025, ud. 29 maggio 2025, n. 34036

The Joint Sections of the Italian Court of Cassation rule on misappropriation of funds by an employee of Poste Italiane. Note to Cass., Joint Sections, 16th October 2025, Hearing of 29th May 2025, n. 34036

di Vincenzo Di Terlizzi

Abstract [ITA]: Il contributo esamina la sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate su dei quesiti attinenti alla configurazione della fattispecie di peculato (art. 314 c.p.). Nello specifico, la suprema Corte si è soffermata sull'attività di raccolta del risparmio postale, effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti e sulla qualifica soggettiva dell'addetto alla vendita e gestione dei relativi prodotti. Dopo aver chiarito che tale attività configura un pubblico servizio, la Corte sancito come l'operatore postale sia qualificabile, in tal caso, come incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p.

Abstract [ENG]: *The paper examines the judgement no. 34036 of October 16th, 2025, in which the Joint Sections of the Italian Court of Cassation ruled on some questions concerning the offence of peculation (Art. 314 of the Italian Criminal Code). Specifically, the Supreme Court focused on the postal savings collection provided by Poste Italiane s.p.a. on behalf of Cassa Depositi e Prestiti, and the legal status of the operator responsible for the sale and management of these financial products. After clarifying that the activity constitutes a public service, the judges ruled that employees responsible for the sale and management of these products have the subjective status of public service employees (Art. 358 of the Italian Criminal Code).*

Parole chiave: delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. – peculato – raccolta del risparmio postale

Keywords: *public official crimes against the Pub. Adm. – peculation – collection of postal savings*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La vicenda, i termini del contrasto e il quesito. – 3. La soluzione delle Sezioni Unite. – 4. Note a margine.

1. Premesse.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate su due elementi costitutivi della fattispecie di peculato¹ a seguito di rimessione da parte della VI Sezione penale, dalla quale erano

¹ Per una panoramica sul delitto di peculato si rimanda, *ex multis*, a F. NEGRI – B. RIVA – A. PISCITELLO, *Il peculato*, Padova, 2006, *passim*; D. GUIDI, *Il delitto di peculato*, Milano, 2007, *passim*; G. COCCO, *Il peculato come delitto di evento. Dalla dogmatica alla pratica*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2019, 2, 374 ss.; G. AMARELLI, “Limitatori della penalità”: il caso del peculato dell'albergatore tra depenalizzazione legislativa e reviviscenza giurisprudenziale, in *Arch. Pen.*, 2021, 2, 475 ss.; D. FRANZIN, *I confini “mobili” del delitto di peculato e la progressiva erosione del concetto di possesso qualificato*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2021, 7, 964 ss.; G.J. SICIGNANO, *Il peculato mediante distrazione*, in www.archiviopenale.it, 25 maggio 2023; G. AMATO, *Dubbi sulla portata applicativa del nuovo peculato per distrazione (d.l. 4 luglio 2024 n. 92)*, in *Guida al Diritto*, 2024, 32/33, 59 ss.; M. GAMBARDELLA, *Peculato, abuso d'ufficio e nuovo delitto di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” (art. 314-bis c.p.)*. I riflessi intertemporali del decreto-legge n. 92/2024, in www.sistemapenale.it, 17 luglio 2024; A. PERIN, *I delitti contro la pubblica amministrazione nel piano di torsione della giustizia penale. Aspetti costituzionali e politico-criminali della “riforma Nordio”*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15 marzo 2025.

stati sottoposti due quesiti in ordine alla configurazione del delitto di cui all'art. 314 c.p.

Le censure sviluppate dalla difesa, infatti, avevano diretto l'attenzione su contrasti ermeneutici tali da giustificare l'intervento del supremo consesso su di un quesito articolato in due parti: la prima attinente all'inquadramento della raccolta del risparmio postale, effettuata da Poste Italiane per conto di Cassa Depositi e Prestiti tra i pubblici servizi; la seconda concernente la qualifica soggettiva (artt. 357-358 c.p.) da attribuire all'operatore addetto alla vendita e gestione dei relativi prodotti.

Le Sezioni Unite hanno risposto positivamente al primo interrogativo, confermando in seguito l'orientamento maggioritario che sancisce che il dipendente di Poste Italiane in riferimento all'attività di raccolta del risparmio riveste la qualifica d'incaricato di pubblico servizio ex art 358 c.p.

2. La vicenda, i termini del contrasto e il quesito.

Preliminarmente all'analisi della pronuncia in commento, risulta opportuno ripercorrere brevemente le tappe della vicenda giudiziaria.

La *querelle* origina da una sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena irrogata a un soggetto ritenuto colpevole di più fatti di peculato (art. 314 c.p.) avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.).

Nello specifico, le condotte censurate consistevano nell'appropriazione da parte del condannato di somme provenienti dal riscatto di buoni fruttiferi postali destinate a essere investite in altri strumenti finanziari, nella disponibilità dell'imputato in quanto responsabile della sala consulenze di Poste Italiane.

Avverso tale decisione la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, censurando – tra gli altri aspetti – l'approccio all'attività raccolta del risparmio postale e alla qualifica dell'operatore addetto alla vendita e gestione dei prodotti a esso collegati.

La VI Sezione della Suprema Corte, esaminato il ricorso, aveva individuato un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità. L'orientamento di segno maggioritario, infatti, qualificava il dipendente di Poste Italiane come incaricato di pubblico servizio se impegnato nella raccolta del risparmio postale, in quanto attività avente connotazione pubblicistica².

Siffatta tesi si poneva nel solco di quanto sancito dal *Codice Postale e delle Telecomunicazioni* (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), che all'art. 12 prevede che «*le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione a uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p.*».

A questa lettura si contrapponeva un secondo filone interpretativo per il quale, invece, azioni appropriative del denaro dei risparmiatori realizzate dal dipendente, con abuso della funzione, avrebbero dovuto essere ricondotte nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 646 c.p., atteso il venir meno del sistema normativo delle banche pubbliche.

Argomentando in tal senso, applicare ai dipendenti di Poste Italiane un trattamento più rigoroso di quello riservato ai loro omologhi impiegati presso gli istituti di credito avrebbe determinato una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost); ciò in quanto non avrebbe dovuto rilevare – per questo filone esegetico – il fatto che Poste Italiane operasse per conto della Cassa Depositi e Prestiti, agendo quest'ultima alla stregua di un comune azionista non influente nei rapporti con la clientela³.

A tal proposito, inoltre, era stato sottolineato come nessuna norma sancisse che Poste Italiane operasse in nome di Cassa Depositi e Prestiti nel contesto di un rapporto d'immedesimazione organica

² Vd. Cass., Sez. VI, 23 novembre 2016, n. 10875; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 14227; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 993; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2024, n. 22280, in *Cass. pen.*, 2024, 11, 3499 ss., con nota di C. BERNASCONI, *L'incaricato di pubblico servizio "agli effetti della legge penale". Il caso del dipendente di Poste Italiane addetto alla liquidazione di buoni fruttiferi postali*, *ibidem*.

³ Cfr. Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 18457; Cass., Sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 18457; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 42657.

e che, anche se avesse agito in rappresentanza diretta, non vi sarebbero state ragioni per applicare a Poste Italiane regole diverse da quelle relative agli altri istituti bancari⁴.

La Sezione rimettente, allora, ha manifestato adesione all'orientamento da ultimo richiamato, sulla scorta del dato per cui, sebbene la decisione dello Stato (o degli enti) di acquisire risorse dal mercato emettendo titoli del debito pubblico rientrerebbe tra le potestà pubbliche, la fase successiva di negoziazione e gestione del risparmio demandata a Poste Italiane avverrebbe secondo le regole del diritto civile (in base art. 3 del *Regolamento Bancoposta sui rapporti con i clienti*).

Rivestendo i rapporti con i risparmiatori natura privatistica, la Sezione VI, allora, ha ritenuto insensato che la negoziazione dei titoli dovesse assumere dimensione pubblicistica. Ciò rimarcando che, sebbene l'orientamento maggioritario considerasse la raccolta di risparmio postale come volta ad assicurare forme di investimento per soggetti poco inclini al rischio (ulteriore rispetto al reperimento di liquidità), la garanzia dello Stato non sarebbe esclusiva del risparmio postale. Si sarebbe, quindi, trattato di un dato scarsamente significativo di una funzione sociale tale da differenziare il risparmio postale da attività analoghe.

Parimenti non persuasivi sarebbero stati, ad avviso della Sezione, gli altri indicatori a sostegno del carattere pubblicistico. In primo luogo, qualificare la raccolta del risparmio postale come servizio pubblico e gli addetti a essa ai sensi degli artt. 357-358 c.p., avrebbe trascurato il rilievo per cui le attività svolte – esclusa la consulenza – sarebbero essenzialmente esecutive (come quelle d'ordine, non richiedendo specifiche competenze, essendo prive d'autonomia e rientrando nell'ordinaria attività bancaria). In secondo luogo, non avrebbe dovuto confondersi – sempre ad avviso della Sezione – il rilascio di dichiarazioni scritte destinate a fare prova nei rapporti giuridici tra privati con quello di documenti o notazioni aventi valore certificativo (costituenti prova legale nell'ordinamento e non solo tra le parti) che, ai sensi dell'art. 2699 c.c., devono provenire da soggetti autorizzati da una norma di legge ad attribuire loro fede⁵.

Nonostante l'espressa adesione all'orientamento minoritario, la sussistenza del contrasto appena delineato ha spinto la VI Sezione ad adire le Sezioni Unite per chiarire «*se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane S.p.A. ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la "raccolta del risparmio postale" (raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti – art. 2, comma 1, lett. b) reg. cit. e art. 2, comma 1, lett. b) d. lgs. 30 luglio 1999, n. 284) – abbia natura pubblicistica e, nel caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane S.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.*».

3. La soluzione delle Sezioni Unite.

Il quesito ha trovato risposta in occasione dell'udienza del 29 maggio 2025, durante la quale i Giudici di Piazza Cavour si sono soffermati *in primis* sulle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio⁶.

Con riguardo all'applicazione di queste, è stato evidenziato, allora, come già diverse pronunce di

⁴ Cass., Sez. II, 7 marzo 2018, n. 20437.

⁵ In quest'ottica, oltre alla mancanza di una norma che attribuisca il potere certificativo, Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 22275 ha osservato come la c.d. "stampata" dell'operazione non abbia più una funzione probatoria (essendo venuta meno la funzione fidefacente ex art. 2700 c.c.) e che le disposizioni specifiche ex art. 2699 ss. c.c. escludono l'attribuzione di un simile valore alle annotazioni e/o ricevute degli addetti allo sportello.

⁶ Intorno a queste nozioni si è sviluppata un'articolata elaborazione sia giurisprudenziale (i cui riferimenti principali saranno indicati nelle note a seguire) sia dottrinale; con riguardo a quest'ultima si rimanda, per meglio inquadrare il tema in commento, ad A. VALLINI, *Gli incerti confini tra pubblico e privato nelle qualifiche soggettive*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2024, 2, 545 ss.

legittimità a Sezioni semplici⁷ e Unite⁸ – conformemente a quanto osservato in dottrina – avessero individuato il profilo decisivo nella natura dell'attività compiuta dal soggetto attivo: occorre cioè verificare se essa, anche se svolta per conto di un privato e mediante strumenti privatistici, sia regolata da una disciplina pubblicistica.

Non risulta, quindi, possibile qualificare, secondo questa linea, come pubblico servizio qualunque attività compiuta mediante contratti di diritto privato che realizza interessi pubblici. Al contrario, tali negozi giuridici devono costituire strumenti operativi di un modulo organizzativo che: effettua prestazioni di interesse pubblico, impiega risorse pubbliche in forza di una previsione normativa e senza obbligo di corrispettivo, assicura il servizio in condizioni di parità, continuità e obbligatorietà e impone all'erogatore vincoli di prezzo (pretermettendo lo scopo di profitto).

Alla luce delle condizioni appena elencate, anche la raccolta del risparmio postale ben può rientrare nell'ambito delle attività di pubblico servizio: essa spetta a Cassa Depositi e Prestiti (con la collaborazione di Poste Italiane), reca un obbligo di rimborso assistito dalla garanzia statale (che la differenzia dalle ordinarie attività di raccolta di risparmio tra il pubblico)⁹ ed è contraddistinta – secondo il legislatore – da una disciplina peculiare, concretizzata con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze aventi natura non regolamentare¹⁰.

Analizzando la disciplina, la natura di pubblico servizio risulta evidente, in quanto essa è diretta a garantire un servizio con recessività dello scopo di profitto e, a tale scopo, sancisce: il rispetto dei principi di continuità, regolarità, pubblicità e obbligatorietà; stringenti limiti per l'autonomia privata; lo stanziamento – per legge e senza costi – di risorse pubbliche per l'effettuazione delle prestazioni; vincoli a prezzi e prestazioni dell'emittente dettati da interessi pubblici.

Sulla scorta di tale percorso ermeneutico, le Sezioni Unite hanno specificato, quindi, come tra le prestazioni di pubblico servizio possa iscriversi l'attività dell'addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti relativi al risparmio postale. Ciò in quanto l'attività di raccolta effettuata da Poste Italiane mediante la distribuzione dei libretti di risparmio e buoni fruttiferi, sebbene consista nella stipulazione e gestione di contratti di diritto privato, rientra quale "segmento" nella raccolta del risparmio postale (pubblico servizio); questi atti negoziali pongono, infatti, le basi di un pubblico servizio, disciplinando l'erogazione di prestazioni di interesse pubblico dal contenuto regolato da provvedimenti conformativi e con recessività dello scopo di profitto in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità.

Dall'inserimento dell'attività di vendita e gestione dei prodotti del risparmio postale tra i pubblici servizi è stata, poi, desunta la qualifica dell'operatore di Poste Italiane come «pubblico agente»; d'altra parte, viene evidenziata la non plausibilità della censura secondo cui questi svolge mere mansioni di ordine o presta opere meramente materiali, in quanto si occupa principalmente di consulenza, illustrando ai risparmiatori il contenuto e le condizioni dei diversi strumenti e guidandoli verso i prodotti finanziari per loro più convenienti.

La Corte precisa, infine, che, nella prestazione di attività di vendita e gestione dei prodotti costituenti forme di raccolta del risparmio postale, l'operatore di Poste Italiane non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, bensì d'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)¹¹.

⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2020 n. 14171; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 37705; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2024, n. 22282; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2024 n. 41788.

⁸ Sul punto, vd. Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, n. 7958; Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 10086; Cass., Sez. Un., 24 settembre 2020, n. 6087.

⁹ Vd. art. 5, comma 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269; art. 1, comma 1, D.M. 6 ottobre 2004; d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

¹⁰ Cfr. art. 5, comma 11, d.l. n. 269/2003, cit.

¹¹ Un'interpretazione differente è stata proposta da Cass., Sez. VI, 8 marzo 2001, n. 20118 che ha qualificato l'operatore di Poste Italiane alla stregua di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) in ragione dei «poteri certificatori esercitati»; tuttavia, l'unico elemento adducibile a fondamento di questa tesi è rinvenibile nell'art. 7, comma 3, D.M. 6 ottobre 2004, cit., secondo cui «le registrazioni contabili relative alle operazioni effettuate a valere sui libretti cartacei e dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste italiane s.p.a. e titolare fino a querela di falso ed è nullo ogni patto contrario. In caso di discordanza tra le registrazioni contabili e le annotazioni sui libretti cartacei, prevalgono le scritture contabili». È,

Per completezza espositiva è opportuno volgere l'attenzione a quanto sancito nell'ultima parte della sentenza in rassegna, nella quale le Sezioni Unite hanno chiarito le ragioni dell'applicabilità della fattispecie di peculato in luogo di quelle di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), truffa (art. 640 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

A tal fine, le Sezioni Unite si sono soffermate sull'area di applicazione del delitto di peculato che richiede: la sussistenza della qualifica di cui agli artt. 357-258 c.p. in capo al soggetto agente, il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile per ragione d'ufficio o di servizio¹² e l'appropriazione da parte del pubblico agente di quanto in suo possesso o sua disponibilità.

Partendo da questo assunto risultano chiare le ragioni della non applicabilità delle altre fattispecie indicate dalla difesa.

Riguardo all'indebita destinazione di denaro o cose mobili (314-bis c.p.), dato che l'oggetto del peculato può essere un credito¹³, continua a essere diffuso l'indirizzo secondo cui nell'art. 314 c.p. rientra la "distrazione appropriativa", caratterizzata dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati¹⁴.

Con riguardo all'appropriazione indebita (art. 646 c.p.), questa costituisce, invece, reato comune, distinto dal peculato che richiede due elementi di specialità: la qualifica soggettiva del soggetto agente e il possesso (o la «disponibilità») del bene per ragione d'ufficio o servizio.

Venendo alla truffa (art. 640 c.p.), essa si configura quando il soggetto attivo, non avendo il possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui, se lo procura fraudolentemente con artifici o raggiri¹⁵; diversamente, si ha peculato quando il pubblico agente se ne approprii avendone già il possesso o la disponibilità per ragioni d'ufficio o servizio.

Sulla base della ricostruzione dei fatti deve, quindi, decisamente escludersi la configurabilità dell'art. 640 c.p. nel caso in commento. Innanzitutto, l'imputato – dipendente di Poste Italiane con funzioni di consulente finanziario – aveva un accesso alla cassa e alla banca dati informativa che gli consentiva di compiere operazioni anche in relazione al denaro depositato sui libretti e buoni fruttiferi postali, tale da agevolare l'impossessamento immediato e diretto delle somme. In secondo luogo, egli aveva il «possesso o comunque la disponibilità» dei buoni postali fruttiferi e dei relativi importi «per ragione del suo ufficio o del servizio» e approfittando della posizione, li aveva riscossi. In terzo luogo, i titolari dei buoni postali non avevano sottoscritto o rilasciato alcuna disposizione che trasferisse o consentisse di trasferire all'imputato detti prodotti o le somme derivanti dalla loro liquidazione. Infine, l'imputato non aveva fatto alcun uso dei moduli sottoscritti dai clienti, ma aveva compiuto le operazioni con le sue credenziali (essendo a ciò abilitato), senza avvalersi di alcuna documentazione giustificativa; i documenti erano meramente strumentali a tranquillizzare le persone offese e impedire o procrastinare la scoperta delle illecite appropriazioni.

inoltre, da sottolineare come questa disciplina sia relativa ai soli libretti di risparmio postale e preveda un'attestazione la cui efficacia probatoria è limitata alle parti del rapporto (Poste Italiane e il titolare del libretto). Sul punto vd. anche Cass., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 40747, in *Cass. Pen.*, 2017, 1, 207 ss., con nota di M. PETROCCHI, *Al direttore di un ufficio postale va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale*, *ibidem*.

¹² La nozione comprende la detenzione materiale e la disponibilità giuridica del bene, qualificate dalla ragione dell'ufficio o del servizio. Per la detenzione materiale non rileva il rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, dipendente da evento fortuito o casuale (così Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 11741; Cass., Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 19424; Cass., Sez. VI, 19 maggio 2016, n. 33254). Con riguardo alla disponibilità giuridica, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva della detenzione materiale e della disponibilità giuridica: l'appropriazione può, quindi, avvenire anche attraverso un atto di carattere dispositivo di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini dell'ufficio (Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 16783; Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 45908; Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2012, n. 7492; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2007, n. 11633).

¹³ Vd., *ex multis*, Cass., Sez. VI, 4 maggio 2023, n. 24334.

¹⁴ Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2024, n. 4520; Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2025, n. 18587; Cass., Sez. V, 14 febbraio 2025, n. 10398.

¹⁵ In tal senso, Cass., Sez. VI, 20 giugno 2018, n. 46799; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10309; Cass., Sez. VI, 10 aprile 2013, n. 39010; Cass., Sez. VI, 25 maggio 2011, n. 32863; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2008 n. 35852.

4. Note a margine.

Alla luce dell'analisi condotta è opportuno rassegnare alcune brevi considerazioni conclusive sulla sentenza in commento.

A un primo sguardo, essa può essere qualificata come esempio di esercizio puntuale della funzione nomofilattica attribuita al supremo consesso, data l'impeccabile ricostruzione dei termini del contrasto e la solidità dell'assetto argomentativo utilizzato per risolverlo.

Limitando l'attenzione a un piano superficiale, sembra potersi affermare che la Cassazione abbia ricomposto egregiamente l'esistente, contribuendo a sciogliere un nodo interpretativo cruciale per l'applicazione di uno tra i più gravi delitti previsti dall'impianto codicistico.

Ricorrendo a un'analisi più attenta risulta, tuttavia, chiaro come la suprema Corte non si sia limitata a ricondurre a unità le diverse posizioni in merito a una particolare ipotesi di peculato. Di più. Essa ha posto in risalto una nozione di servizio pubblico basata sul dettato costituzionale che prescinde dal soggetto che, di volta in volta, eroga il servizio. Una simile presa di posizione non è da ritenere per nulla scontata. La decisione di porre l'accento sulla natura dell'attività svolta e sulla disciplina normativa dalla quale essa promana costituisce un dato di estrema importanza, soprattutto nel contesto attuale, che si caratterizza per una crescente sublimazione dei confini che un tempo delimitavano l'agire privato da quello pubblico¹⁶.

In uno scenario generale che offre molteplici esempi di privatizzazione formale degli enti e di utilizzo, da parte di questi, di strumenti privatistici, una siffatta decisione acquisisce un elevato peso specifico. Ciò in quanto essa riafferma la centralità di alcune garanzie connesse al ruolo pubblico in attività che, nonostante la privatizzazione, continuano ad assolvere a funzioni preminentemente pubbliche, di primaria importanza per il cittadino.

Per il futuro, si auspica, quindi, la riproposizione di un simile atteggiamento da parte della Corte teso a raggiungere, per quanto possibile, un punto d'equilibrio tra la modernizzazione della macchina statale e la tutela dei diritti e degli interessi dei consociati.

¹⁶ Cfr. Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2025, n. 34036, in www.camminodiritto.it, 9 febbraio 2026, con nota di D. PANELLA, *Le Sezioni Unite sulla natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale e sulla qualifica dell'operatore di Poste Italiane*, *ibidem*.